COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

40.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARIO D'ACQUISTO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Proroga della gestione del servizio tesoreria provinciale dello Stato *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (5263) 3

D'Acquisto Mario, *Presidente* 3

Votazione nominale:

D'Acquisto Mario, *Presidente* 4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

FRANCESCO NERLI, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga della gestione del servizio tesoreria provinciale dello Stato (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (5263).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga della gestione del servizio tesoreria provinciale dello Stato », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 novembre 1990.

Avverto che le Commissioni I e IX hanno espresso, rispettivamente, nelle sedute del 13 e del 19 marzo 1991, parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Ricordo che nella seduta del 13 marzo scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali. Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2010, con l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge.

2. La Banca d'Italia svolge il servizio tramite sezioni di tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite con decreti del ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia medesima, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di economicità del servizio.

3. L'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza.

(È approvato).

ART. 2.

1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

2. In relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, può affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o ad istituti di credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1.

3. L'affidamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei servizi, operazioni e adempimenti indicati nel comma 2 è disposto con decreti del ministro del tesoro, di concerto con il ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

(È approvato).

ART. 3.

1. La Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa depositi e prestiti con l'osservanza delle norme di contabilità dello Stato.

2. Il corrispettivo dovuto dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio di cui al comma 1 sarà determinato con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Cassa suddetta.

(È approvato).

ART. 4.

1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono, altresì, stabilite le modalità da osservare per la comunicazione al Ministero del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.

(È approvato).

ART. 5.

1. Con decreti del ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonché alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere indicati i casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa e di entrata di importo non superiore a lire 20.000.

3. È abrogato l'articolo 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78.

(È approvato).

ART. 6.

1. La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1991.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga della gestione del servizio tesoreria provinciale dello Stato » *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (5263):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16

Hanno votato *sì* 31
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Aiardi, Artioli, Battaglia Pietro, Becchi, Bevilacqua, Calvanese, Carrus, Castagnola, Coloni, D'Acquisto, D'Aimmo, Gregorelli, Guarino, Gunnella, Macciotta, Monaci, Motetta, Nerli, Noci, Nonne, Orsini Gianfranco, Pellicanò, Russo Ferdinando, Russo Vincenzo, Sannella, Sinesio, Solaroli, Taddei, Tarabini, Valensise e Zarro.

La seduta termina alle 16,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 12 aprile 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO